

La civetta bianca



Ed eccola qui, l'altra prova ufficiale che smonta il Decreto sull'obbligo vaccinale emesso da questo Governo di pagliacci.

Si rammenta ed invita a verificare che nel Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 c'è scritto "Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2"

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false

In realtà, per stessa ammissione del Ministero della Salute, i sieri non prevengono l'infezione e non escludono la possibilità di contagiare i terzi...

Il fatto che i sieri non prevengono l'infezione da Sar Cov 2, oltre ad essere chiaramente indicato nella sezione Fake News del sito del Ministero della Salute, è scritto in modo inequivocabile nell'Allegato 1 al Modulo del Consenso dei c.d. vaccini.

A mero titolo di esempio, si invita a verificare che nella Pagina 1 dell'ALLEGATO 1 AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 del siero Cominarty (accluso alla Circolare del Ministero della Salute n. 59179 del 24/12/2021), si legge che:

"Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 5 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19".

Vedere a pagina 4 di 7 del file ossia pagina 1 della Nota Informativa allegata al Modulo del Consenso

https://www.aslroma1.it/uploads/files/40_41_circolare_24_dicembre_2.pdf

P.S.

Pertanto anche l'ultimo Decreto emesso da questo Governo di inetti, come i precedenti, è caratterizzato da un comprovato vizio ovvero si basa un presupposto totalmente infondato.

Alla faccia di tutti coloro che ci avrebbero dovuto tutelare.

Segui il canale

<https://t.me/lacivettabianca>

t.me/lacivettabianca/2619

1.6K 👁 Jan 8 at 16:13

COVID: nuovo Decreto Legge 1 2022 in Gazzetta Ufficiale: la sottile linea tra obbligo e ricatto

previdenzafacile.com/covid-nuovo-decreto-legge-1-2022-in-gazzetta-ufficiale-la-sottile-linea-tra-obbligo-e-ricatto/

Redazione

January 8, 2022

Il DL 1 2022 è uscito oggi 08 Gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale. Nell'articolo trovate il link al sito della Gazzetta Ufficiale e il file in PDF da consultare e scaricare.

COVID: nuovo Decreto Legge 1 2022 in Gazzetta Ufficiale: la sottile linea tra obbligo e ricatto. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, per molti lavoratori italiani non sarà certamente di buon auspicio questo primo decreto del 2022 voluto dal Governo Draghi. Il Decretificio Italiano ha infatti sfornato l'ennesima violazione della Costituzione italiana.

[Decreto legge 1/2022 PDF in Gazzetta Ufficiale](#)

[Decreto-Legge-1-2022Download](#)

Art. 1 Decreto Legge 1 2022 Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).

Il primo articolo del Decreto Legge 1 2022 prevede l'**estensione dell'"obbligo" vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni fino al **15 giugno 2022** (già sappiamo tutti che verrà esteso ad altre fasce della popolazione e per un periodo ancora più lungo vero?). Premesso che è ormai palese che la vaccinazione **non previene né l'infezione né il contagio**, parlare di obbligo in questo caso potrebbe portare il lettore fuori strada. In Italia infatti **nessuno può essere obbligato** a sottoporsi ad una terapia medica né farmacologica, tanto meno se questa è sperimentale. Piuttosto sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio **ricatto** (economico e morale) poiché agli ultracinquantenni senza vaccino non solo sarà **vietato l'ingresso sul luogo di lavoro**, ma sarà anche comminata una **sanzione di 100 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

Dal ricatto sono esentati tutti i cittadini che possano attestare, tramite certificato del medico vaccinatore, l'esistenza di patologie per le quali è sconsigliata l'inoculazione del farmaco in questione.

Per i lavoratori privi di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione è prevista la **sospensione dall'attività lavorativa e sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenza disciplinari**. Ad essi spetta la **conservazione del posto di lavoro** (di grazia), ma nessun emolumento o altro trattamento economico è dovuto nei loro confronti

da parte del datore di lavoro. Tali provvedimenti sono validi fino al **15 Giugno 2022**. La sanzione per i dipendenti che si recano sul posto di lavoro senza la certificazione verde è stabilita nel pagamento di una somma da euro **600 a euro 1.500**.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita in caso di esenzione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Regime sanzionatorio

Verrà applicata la sanzione amministrativa di **100 euro** in uno dei seguenti casi:

a) ai soggetti che alla data del 1° Febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Con il nuovo decreto la *matrix* del supercontrollo digitale è alle porte

Ora, chi di noi non ha mai preso una multa superiore a 100 euro? Ecco, infatti non è esattamente questo il problema. Il vero problema qui sta nell'**estrema efficienza del servizio sanzionatorio e di controllo e verifica dei dati, che è inversamente proporzionale all'efficienza dei servizi pubblici per i quali i cittadini italiani lavorano e pagano le proprie tasse**.

I nostri dati infatti sono ormai interamente gestiti dalle macchine (ne avevamo parlato anche in questo articolo), dalle quali sarà impossibile fuggire ma per le quali non siamo altro che numeri. Le nostre fragilità, le nostre paure e i nostri sentimenti sono prerogative considerate ormai troppo umane per avere un valore. Non importa se per la maggior parte dei cittadini questo sia un valido motivo per far funzionare alla perfezione la macchina burocratica; il vero problema lo avremo davanti agli occhi quando con la stessa tecnologia **chiunque potrà spegnere o accendere le nostre vite**, in base al capriccio di ogni futuro governante.

Il meccanismo sanzionatorio dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso specifico i nostri dati saranno trasmessi dal **Ministero della Salute**, anche acquisendoli da quello che viene chiamato **Sistema Tessera Sanitaria**. Il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento dei nostri dati personali, in particolare le informazioni inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'**Anagrafe Nazionale Vaccini**.

Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di **dieci giorni dalla ricezione**, per comunicare all’ASL competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L’ASL competente trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l’ASL competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed **entro 180 giorni dalla relativa trasmissione**, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel suddetto avviso (di cui al comma 6) **resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato** assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Art. 2 Decreto Legge 1 2022 Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Il secondo articolo del DL 1/2022 estende a far data dal 1° Febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a tutto il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. La scadenza è sempre al 15 Giugno 2022.

Art. 3 Decreto Legge 1 2022 Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass Base)

Il terzo articolo del nuovo Decreto Legge 1 2022 estende, **fino al 31 Marzo 2022**, l’obbligo di **Green Pass Base** (ottenuto con tampone negativo, guarigione dal covid o completamento del ciclo vaccinale) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Le verifiche per l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Articolo 4 Decreto Legge 1 2022 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti si applicano le seguenti misure:

a) in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione** delle relative attività per una durata di **10 giorni**;

b) nelle scuole primarie:

1) in presenza di **1 caso di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo **5 giorni**;

2) in presenza di **almeno 2 casi di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di **10 giorni**;

c) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

1) con **1 caso di positività** nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con **2 casi di positività** nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di **10 giorni**;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La civetta bianca



Da Avv. Renate Holzeisen

Una Corte d'Appello belga ha oggi confermato la sentenza con la quale era stato dichiarato illegittimo (contro i Diritti Fondamentali) il greenpass. Grande vittoria dei colleghi di Notre Bon Droit, che, venendo peraltro dalla giurisdizione del paese membro UE dove ha sede la Commissione Europea, ha ovviamente una grande importanza per tutta l'Unione Europea. Non appena sarà disponibile la sentenza con la motivazione, Ve la metteremo a disposizione.

Segui il canale

<https://t.me/lacivettabianca>

t.me/lacivettabianca/2615

2.8K  Jan 8 at 09:43



STUDI LEGALI GRATUITI PER RICORSI CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE (riferimento O.S.A.)
(solo spese vive tipo bolli ecc)

CAMPANIA

Avv Lucia Rinaldi , foro di Salerno

avvluciarinaldi@virgilio.it

Cell 3332227898

338 581 2796

Difeoavvcira@gmail.com

Avv Cira Di Feo

Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord

e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro è Latina.

EMILIA ROMAGNA

Arcangela Spenillo, foro di Rimini, 3492817509

aspenillo@hotmail.it

3382682580 Barbara Sedioli di Ravenna

Sabrina Lotti foro di Rimini

3494047690

avv.sabrinallotti@gmail.com

Carmen Guidi avv.carmenguidi@gmail.com foro Pesaro ma

con studio prov Rimini.

LAZIO

Massimo Maggi

Corso Matteotti 62

Albano Laziale (Roma)

Fori di Roma, Velletri, Civitavecchia

06 9320423

06 9322093

06 9322766

art 32@studiolegalemaggi.org

338 581 2796

Difeoavvcira@gmail.com

Avv Cira Di Feo

Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord

e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro è Latina.

LOMBARDIA

3474272933 Flaminio Maffettini, Bergamo

MARCHE

Silvia Mannelli foro di Pesaro

studiolegalemannelli@libero.it

Annalisa Torresi foro di Fermo

3497850697

annalistorresi@gmail.com

Carmen Guidi avv.carmenguidi@gmail.com foro Pesaro ma

con studio prov Rimini.

PIEMONTE

Avv. Pazzano Emanuela foro di Torino +39 377 661 0447

PUGLIA/ BASILICATA

Avv Fiorella Liotta

Cel. 3493856735

Via Malcangi 197 - Trani (bat)

fiorella.liotta@gmail.com

(Puglia) E CITTÀ DI POTENZA

Giuseppina Daraio, Bari.

347.4441135

Avv. Francesco Di Reda

Via Matteotti, 45 - Bisceglie

3922270548

Marcello Apollonio del foro di Lecce- Puglia . indirizzo e-

mail apollonio@studioapollonio.com telefono fisso

0832302330 telefono mobile 3355344644 L'indirizzo dello

studio è via principi di Savoia 64 Lecce

SICILIA

Avv Cetty Di Bella foro di Messina

3474951585

cettydibella@libero.it

338 581 2796

Difeoavvcira@gmail.com

Avv Cira Di Feo

Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord

e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro è Latina.

SARDEGNA

Avv. Simonetta Carta del Foro di Oristano

simocarta@tiscali.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Foro di Bolzano

Giulia Servadio, giuliaservadio@hotmail.it, 3355396150;

Daniel Thoma, avv.thoma@gmail.com, 3392553309

ABRUZZO

Danielle Mastrangelo foro di Pescara

studioavvmastrangelo@gmail.com

TOSCANA

Avv Rosanna Andreozzi foro di Grosseto 3487458050 -

0564418228

VENETO

Roberta Canal Treviso 3477745628 r.canal@mfcavvocati.it

Jenny Lopresti 3408738010 Treviso jennylopresti@libero.it

Roberta Canal 3477745628 Treviso r.canal@mfcavvocati.it

UFFICIO LEGALE GRATUITO PER GLI ISCRITTI O.S.A.

Ci sono anche altri studi legali non menzionati nella lista

sopra che fanno parte della rete OSA

Questi sono coordinati dall'Avv Roberto Gallo utilizzando il

link dell'associazione HPU (iscrizione gratuita) anche per

reazioni avverse da vaccino o per malasanità cure covid

<https://hpudb.com/menu.php>

Segui il canale

<https://t.me/lacivettabianca>

t.me/lacivettabianca/2617

2.8K Jan 8 at 10:57